

ASSOCIAZIONE SVIZZERA-ISRAELE  
SEZIONE TICINO

STATUTI

I

Nome, Sede e Scopi

Art. 1.

L'Associazione Svizzera-Israele, costituita di fatto nel giugno 1967 a Lugano, è una associazione ai sensi degli art.60 e seg. del CC e aderisce, come Sezione cantonale, all'Associazione Svizzera-Israele costituita il 15 dicembre 1957 a Zurigo.

Art. 2.

La sede dell'Associazione è al domicilio del suo presidente.

Art. 3.

L'Associazione ha per scopo di intensificare le relazioni amichevoli tra la Svizzera, rispettivamente il Cantone Ticino, e Israele per far meglio conoscere ai propri membri e alla popolazione ticinese le condizioni storiche, culturali, politiche, economiche e sociali del popolo e lo Stato d'Israele.

II

Membri dell'Associazione

Art. 4.

Ogni persona fisica e morale, che approva e sostiene gli scopi dell'Associazione può diventarne membro.

La qualità di membro si acquisisce con l'ammissione alla Sezione Ticino.

La qualità di membro si estingue per decesso, dimissione o esclusione quando un membro, in quest'ultimo caso, lede gli interessi o gli scopi dell'Associazione.

III

Organi dell'Associazione

Art. 5.

Gli organi dell'Associazione Svizzera-Israele sono:

- 1.- l'Assemblea dei membri
- 2.- il Comitato
- 3.- l'Ufficio di revisione.

IV

## L'Assemblea

Art. 6.

L'assemblea dei membri è l'organo superiore dell'Associazione.

Essa ha le seguenti competenze:

1. elegge il presidente, i membri del comitato direttivo fino ad un massimo di 21 membri in totale, ed i revisori dei conti
2. approva il rapporto annuale di attività presentato dal presidente, o di chi ne fa le veci, a nome del comitato; i conti annuali e la relazione dei revisori,
3. determina le linee generali del programma di attività dell'Associazione,
4. decide la modifica degli statuti,
5. decide tutte le questioni che le sono sottoposte dal Comitato,
6. decide l'esclusione di un membro ai sensi dell'art.4 degli statuti,
7. decide lo scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art.17 degli statuti, quelle riservate dagli art.60 e seg. del CCS.

Art. 7.

L'Assemblea è convocata almeno una volta ogni due anni, preferibilmente entro il mese di ottobre.

Eventuali proposte dei membri devono essere indirizzate per scritto al presidente o al comitato, trenta giorni prima dell'assemblea, affinché possa essere iscritta all'ordine delle trattande.

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal presidente o dal comitato o quando almeno un quarto dei membri ne facciano richiesta per iscritto indicando le relative trattande.

Art. 8.

Le decisioni, le deliberazioni e le nomine sono prese a maggioranza semplice dei presenti, riservate le disposizioni legali e statutarie di cui agli articoli 4 e 17.

In caso di parità decide il voto del presidente che dirige l'assemblea.

In casi d'urgenza e di necessità l'assemblea può votare anche su questioni che non figurano all'ordine delle trattande.

## V

### Il Comitato

Art. 9.

Il Comitato Direttivo, in seguito designato il Comitato, si compone di presidente, tre vicepresidenti, segretario, cassiere ed altri membri, fino ad un massimo di 21 membri in totale, eletti dall'assemblea a maggioranza semplice. Il Comitato elegge al suo interno i tre vice presidenti e le altre cariche. Essi rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.

Il Comitato direttivo può cooptare altri membri nel corso del periodo che intercorre tra le assemblee dei membri.

Il Comitato direttivo può sospendere un membro ai sensi dell'Art. 4 degli statuti.  
Il Comitato direttivo può istituire un comitato onorario e può nominare soci onorari.

Art. 10.

Il Comitato ha i doveri e le competenze che gli sono attribuiti dagli statuti e dall'assemblea.

Esso è convocato dal presidente o da un vicepresidente o da due dei suoi membri.

Esso assume altresì i compiti e la missione particolarmente per conseguire gli scopi dell'Associazione.

Stabilisce l'importo della contribuzione annuale a carico dei singoli membri.

Designa i delegati all'Assemblea dei delegati dell'organizzazione centrale Svizzera-Israele.

## VI I revisori dei conti

Art. 11.

L'assemblea dei membri elegge due revisori dei conti per una durata di due anni. Essi sono rieleggibili.

Controllano annualmente la contabilità e sottopongono all'assemblea un rapporto scritto con le relative proposte.

## VII Finanze

Art. 12.

Le finanze dell'Associazione sono costituite:

- 1 dalla contribuzione annuale decisa dal Comitato ai sensi dell'art. 10
- 2 da donazioni o altre liberalità.

Art. 13.

L'Associazione è validamente rappresentata di fronte ai terzi dalla firma del presidente, o da uno dei vicepresidenti con quella del segretario o del cassiere.

La firma del presidente o quella del vicepresidente o del segretario o del cassiere, è tuttavia valida nelle relazioni con banche e uffici dei conti correnti postali. Per transazioni bancarie di importi superiori a CHF 5'000 per anno civile è necessaria la firma a due tra i seguenti: presidente -vice-presidente - segretario - cassiere. Questo articolo si applica anche alle operazioni condotte per via elettronica.

Art. 14.

Gli impegni dell'Associazione sono unicamente garantiti dal patrimonio finanziario dell'Associazione stessa.

I singoli membri sono esclusi da ogni responsabilità personale.

## VIII

### Revisione degli statuti

Art. 15

Ogni proposta di revisione statutaria dev'essere indirizzata per scritto al Comitato e per esso al presidente.

Essa dev'essere motivata.

Il Comitato la trasmette integralmente a ogni singolo membro e la sottopone in seguito, con il proprio preavviso scritto, all'assemblea ordinaria di cui all'art.7 cpv.1 o, ricorrendone gli estremi, secondo l'art.7 cpv.3.

Art. 16.

La revisione degli statuti non può essere decisa se non alla presenza della metà dei membri ed alla maggioranza semplice dei voti espressi. E' ammessa la delega limitatamente ad un socio iscritto per ogni socio presente.

## IX

### Scioglimento dell'Associazione

Art. 17.

Lo scioglimento dell'Associazione non può essere decisa se non alla presenza dei due terzi dei membri e se la maggioranza dei due terzi dei voti espressi è validamente acquisita.

È nullo il voto per rappresentanza di altri membri.

Art. 18.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale dell'Associazione sarà versato a un fondo in favore d'Israele o a una istituzione sociale o culturale in Israele.

## X

### Entrata in vigore

Art. 19.

I presenti statuti sono stati unanimemente approvati dall'Assemblea del 26 maggio 2013 a Lugano, alla presenza di 50 membri con diritto di voto, ed entrano immediatamente in vigore.